


# Scheda di sintesi

della policy a sostegno delle PMI innovative




26 maggio 2016

**Ministero dello Sviluppo Economico**

Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI



### Tutte le agevolazioni



## Potenziare la dotazione tecnologica del tessuto produttivo nazionale

### Visione e iter legislativo

Le misure in esame rappresentano una vera e propria “fase 2” per il percorso avviato a fine 2012 con il [Decreto Legge 179/2012](#) (“Decreto Crescita 2.0”) che ha introdotto un vasto corpus normativo a sostegno delle nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico, le cosiddette *startup innovative* ([scheda di sintesi](#)).

Recependo le indicazioni provenienti dalla dottrina economica internazionale, compatta nell’attribuire all’innovazione tecnologica un effetto decisivo sui livelli di produttività e competitività e sui processi di creazione dell’occupazione, e proponendosi di sostenere in modo ancora più massiccio e pervasivo la propagazione di innovazioni di tipo tecnologico all’interno del tessuto produttivo nazionale, il [Decreto-Legge 24 gennaio 2015, n. 3](#) (noto come “Investment Compact”), convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, ha assegnato larga parte delle misure già previste a beneficio delle startup innovative a una platea di imprese potenzialmente molto più ampia: le *PMI innovative*, vale a dire tutte le Piccole e Medie Imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, dalla formulazione dell’oggetto sociale e dal livello di maturazione.

Come messo in evidenza nel [Rapporto Small Business Act 2014](#), le Micro, Piccole e Medie Imprese, vale a dire le imprese con meno di 250 addetti, rappresentano la spina dorsale del sistema economico e produttivo nazionale. La “svolta espansiva” impressa dall’Investment Compact rappresenta pertanto un’evoluzione logica e ineludibile per una politica industriale – quella condotta dal Ministero dello Sviluppo Economico – che attraverso lo sviluppo tecnologico intende promuovere la crescita sostenibile e la diffusione di una nuova cultura imprenditoriale più incline ad attingere dal mondo della ricerca e dell’università e ad aprirsi ai flussi internazionali di capitale umano e finanziario.

Emerge con tutta chiarezza che startup innovative e PMI innovative rappresentano due stadi evolutivi di un processo sequenziale e coerente con cui il Governo ha inteso non solo agevolare la fase di partenza ma anche, a distanza di due anni, sulla scorta delle incoraggianti evidenze empiriche prodotte dalla normativa sulle startup innovative (si pensi ai dati in costante espansione racchiusi nella [sezione speciale del Registro delle imprese](#)), accelerare il

rafforzamento e la crescita dimensionale delle imprese caratterizzate da una forte dotazione tecnologica.

Come illustrato nelle pagine successive, il “programma di accelerazione” previsto a favore delle PMI innovative consiste in un pacchetto di agevolazioni vasto ed eterogeneo che interviene su diversi aspetti della vita aziendale rendendo più flessibile la gestione societaria (l’impresa può nascere con i costi di una s.r.l. ma crescere come una s.p.a.), liberalizzando gli schemi di remunerazione, rafforzando l’accesso al credito, introducendo strumenti innovativi per la raccolta dei capitali, agevolando l’investimento in equity e favorendo l’accesso ai mercati esteri.

## **Definizione, regime di pubblicità, monitoraggio e valutazione**

La policy in esame si rivolge alle PMI *innovative*: non investe tutte le Piccole e Medie Imprese ma soltanto quelle che operano nel campo dell'innovazione tecnologica.

Non sono posti vincoli di natura settoriale – **perché l'innovazione tecnologica riguarda tutti i comparti produttivi, inclusi quelli più tradizionali** –, né vengono tracciate delimitazioni riguardanti la data di costituzione dell'impresa.

### **Definizione di PMI innovativa:**

Alle misure agevolative in questione possono accedere le Piccole e Medie Imprese ai sensi della disciplina comunitaria ([raccomandazione 361/2003/CE](#)), vale a dire imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro, che rispettano i seguenti requisiti:

- ✓ sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa;
- ✓ hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- ✓ dispongono della certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
- ✓ le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
- ✓ non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle startup innovative e agli incubatori certificati;
- ✓ infine, il contenuto innovativo dell'impresa è identificato con il possesso di *almeno due* dei tre seguenti criteri:
  1. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione;
  2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia

svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, *ovvero*, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;

3. titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

**Regime di pubblicità:** per accedere al regime di agevolazioni, le PMI innovative devono registrarsi nella sezione speciale del Registro delle Imprese creata ad hoc presso le Camere di Commercio. Specularmente rispetto a quanto già previsto per le startup innovative, l'iscrizione avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio competente in via territoriale una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti qui descritti ([autocertificazione](#); [guida](#)).

Questa flessibilità "in entrata" è bilanciata da due contrappesi: i controlli effettuati dalle autorità competenti sull'effettivo possesso dei requisiti previsti; l'obbligo di aggiornare con cadenza annuale (scadenza 30 giugno) i dati forniti al momento dell'iscrizione nella sezione speciale, pena la perdita dello status di PMI innovativa. Tali dati riguardano in via principale la tipologia di attività condotta, con particolare riferimento agli elementi caratterizzanti relativi all'innovazione tecnologica.

Come per le startup innovative, il registro speciale delle PMI innovative viene reso pubblico in formato elettronico e aggiornato su base settimanale dal sistema camerale, in modo da dare pubblicità, favorire il monitoraggio diffuso e un dibattito qualificato e oggettivo sull'impatto che la nuova normativa avrà sulla crescita economica, l'occupazione e l'innovazione.

**#ItalyFrontiers:** in un'ottica di valorizzazione del patrimonio informativo prodotto dal Decreto Crescita 2.0, il 13 novembre 2015 è stata avviata una piattaforma online, denominata #ItalyFrontiers, che consente alle startup innovative di gestire un profilo pubblico in doppia lingua all'interno del sito [pminnovative.registroimprese.it/isin/home](http://pminnovative.registroimprese.it/isin/home). Per ogni impresa è disponibile una scheda di dettaglio che contiene, oltre ai dati già iscritti nel Registro delle Imprese e resi pubblici con aggiornamento settimanale (ragione sociale, localizzazione

geografica, anagrafica societaria, settore e attività di riferimento, classe dimensionale in termini di addetti, capitalizzazione e valore della produzione), un'ampia gamma di informazioni afferenti allo **stadio di sviluppo** del business, alle **caratteristiche del team**, alla **tipologia di prodotto o servizio** realizzati, alle **esigenze di finanziamento**, al **capitale raccolto** e al **mercato di riferimento**. Una volta sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante ([guida alla compilazione](#)), queste informazioni sono accessibili a tutti nel profilo pubblico dell'impresa. La somma di queste schede consente la creazione di una vera e propria vetrina online delle startup innovative, su cui si possono affacciare imprese tradizionali interessate ad avviare collaborazioni sull'innovazione e investitori italiani ed esteri alla ricerca di nuove opportunità.

**Monitoraggio e valutazione:** poiché la policy vuole essere "basata sull'evidenza", il corpus normativo prevede la realizzazione di un sistema strutturato di monitoraggio e di valutazione dell'impatto economico delle misure, ponendo altresì l'obbligo, in capo al Ministro dello Sviluppo Economico, di relazionare annualmente in Parlamento. Tale Relazione Annuale, nella sua prima edizione – datata marzo 2014 – dedicata solo alle startup innovative, in seguito all'aggiornamento della normativa è stata rinominata in "*Relazione annuale al Parlamento sullo stato d'attuazione della normativa a sostegno delle startup e delle PMI innovative*". La sua [seconda edizione](#), e dunque la prima a occuparsi anche di PMI innovative, è stata pubblicata il 16 dicembre 2015.

## Misure di agevolazione

1. **Esonero dall'imposta di bollo:** le PMI innovative sono esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo dovuta per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese delle Camere di Commercio.
2. **Deroghe alla disciplina societaria ordinaria:** le deroghe più significative sono previste per le PMI innovative costituite in forma di s.r.l., per le quali si consente: la creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione); la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote; la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi; l'offerta al pubblico di quote di capitale. Molte di queste misure comportano un radicale cambiamento nella struttura finanziaria della s.r.l., avvicinandola a quella della s.p.a.
3. **Proroga del termine per la copertura delle perdite:** in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo.
4. **Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo:** le PMI innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica. Pertanto, nel caso conseguano ricavi "non congrui" oppure siano in perdita fiscale sistematica non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ad esempio l'imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l'utilizzo limitato del credito Iva, l'applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%.
5. **Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale:** la PMI innovativa può remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le **stock option**), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di **work for equity**. A questi strumenti fa capo un regime fiscale e contributivo di estremo favore, cioè non rientrano nel reddito imponibile ma sono soggetti soltanto

alla tassazione sul capital gain.

6. **Incentivi fiscali per investimenti in PMI innovative<sup>1</sup> che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale** provenienti da persone fisiche (detrazione Irpef del 19% dell'investimento fino a un massimo investito pari a 500mila euro) e persone giuridiche (deduzione dall'imponibile Ires del 20% dell'investimento fino a un massimo investito pari a 1,8 milioni di euro). Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in questa tipologia di impresa. **Alle PMI innovative che operano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale**, tali incentivi si applicano qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato.
7. Possibilità di raccogliere capitali con campagne di **equity crowdfunding** su [portali online autorizzati](#) (elencati qui: [sezione ordinaria](#), [sezione speciale](#)). Nel 2013 l'Italia è stato il primo Paese al mondo a dotarsi di un regolamento dedicato; in seguito all'Investment Compact, anche le PMI innovative, come già le startup innovative, possono avviare campagne di raccolta. Il provvedimento ha introdotto due ulteriori novità: anche gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e in PMI innovative possono raccogliere capitali mediante campagne online sui portali autorizzati, consentendo una diversificazione e riduzione del rischio di portafoglio per l'investitore retail; in via derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, il trasferimento delle quote di startup innovative e PMI innovative viene dematerializzato, con conseguente riduzione degli oneri annessi in un'ottica di fluidificazione del mercato secondario. Con la delibera del 24 febbraio 2016 Consob ha aggiornato il [Regolamento](#) assorbendo le evoluzioni sopra citate e apportando ulteriori semplificazioni: le verifiche di appropriatezza dell'investimento possono essere eseguite anche dagli stessi gestori dei portali e non più solo dalle banche, portando online l'intera procedura. Inoltre, nel novero degli investitori professionali autorizzati sono state

---

<sup>1</sup> Questa misura, al momento non ancora fruibile, diventerà operativa non appena sarà emanato l'apposito decreto interministeriale, soggetto a notifica europea per la verifica di conformità alla disciplina dell'Unione sugli aiuti di Stato.

ammesse due nuove categorie: gli “investitori professionali su richiesta”, individuati secondo la disciplina europea Mifid sulla prestazione dei servizi di investimento, e gli “investitori a supporto dell’innovazione”, nozione che include attori come i business angel.

8. Intervento semplificato, gratuito e diretto al **Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese**, un fondo pubblico che facilita il finanziamento bancario attraverso la concessione di una garanzia sui prestiti bancari ([sito web](#), [guida all’accesso](#)). Tale garanzia copre fino all’80% del credito erogato dalla banca alla PMI innovativa, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, e può essere concessa attraverso una procedura semplificata. Tale procedura – diretta, in quanto non prevede una valutazione di merito creditizio da parte del Fondo, ma solo del soggetto, banca o confidi, che ne richiede l’attivazione<sup>2</sup> – è normalmente riservata alle imprese che rientrano nella fascia 1 di valutazione, sulla base dei criteri di scoring fissati dal Fondo (definizione: [Disposizioni Operative, parte VI](#)). Nel caso delle PMI innovative, **la procedura semplificata è ammessa anche per le imprese di fascia 2**, purché la parte del finanziamento coperta dal Fondo non sia assistita da garanzie reali o fidejussioni bancarie o assicurative. È possibile richiedere informazioni o controllare lo stato delle richieste accedendo al seguente indirizzo: [www.fondidigaranzia.it/richiesta-informazioni](http://www.fondidigaranzia.it/richiesta-informazioni).
9. **Sostegno nel processo di internazionalizzazione da parte dell’Agenzia ICE**: include l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia e l’attività volta a favorire l’incontro delle PMI innovative con investitori potenziali. In particolare, è stata autorizzata l’emissione della “[Carta Servizi PMI Innovative](#)”, che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall’Agenzia.

**Pareri e circolari sulla normativa – in particolare, sul requisito della certificazione del bilancio – sono disponibili [qui](#).**

**Per maggiori informazioni: [pminnovative@mise.gov.it](mailto:pminnovative@mise.gov.it).**

---

<sup>2</sup> Il Fondo non interviene mai direttamente nei rapporti tra istituto di credito e impresa. Tassi di interesse, condizioni di rimborso, etc. sono lasciati alla contrattazione delle parti.

## Ulteriori misure a favore di ricerca e innovazione

Le PMI innovative possono fare leva su due recenti misure fortemente correlate alle attività condotte nell'ambito dell'innovazione tecnologica:

1. **Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo (scheda di sintesi):** la [Legge di Stabilità 2015](#) (art. 1, comma 35) ha riscritto la disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo introdotto dal Decreto "Destinazione Italia", differendo la sua operatività al 2015 ma contemporaneamente dilatandone il periodo di fruizione fino all'anno 2019. Il credito d'imposta è riconosciuto a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, fino a un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario. Il credito è nella misura del 25% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media delle spese maturate nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, sempreché in ciascuno dei periodi d'imposta siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno 30.000 euro. Il beneficio fiscale raggiunge il 50% per gli investimenti in ricerca e sviluppo relativi a: assunzione di personale altamente qualificato; *oppure* costi della ricerca "extra muros", cioè svolta in collaborazione con università ed enti o organismi di ricerca e con altre imprese, come le startup innovative. Il [decreto](#) emanato il 27 maggio del 2015 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato le disposizioni attuative necessarie, ulteriormente chiarite dalla [circolare 5/E](#) emessa il 16 marzo 2016 dall'Agenzia delle Entrate.
2. **Patent Box:** la Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 37-45) ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento delle agevolazioni fiscali sui redditi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale. Il cosiddetto "Patent Box", che si applica a decorrere dall'esercizio 2015, consente in via opzionale alle imprese di escludere dalla tassazione il 50% del reddito derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali (opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa). Il più recente Investment Compact ha potenziato tale strumento, con piena inclusione anche dei marchi commerciali tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale. Il Patent Box rappresenta una potente misura di attrazione di investimenti nella valorizzazione del capitale immateriale, dei marchi e dei modelli industriali. Il [decreto](#) emanato il 30 luglio 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico

di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito le disposizioni attuative, ulteriormente chiarite dalla [circolare 11/E](#) emessa il 7 aprile 2016 dall'Agenzia delle Entrate.